

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 238**

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del  
Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

14/04/2024 - 03:34

# Indice

1. DDL S. 238 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 238. . . . .	4
1.2.2. Relazione 238-A . . . . .	7
1.2.3. Testo approvato 238 (Bozza provvisoria) . . . . .	9
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	10
1.3.1. Sedute . . . . .	11
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	12
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	13
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023 . . . . .	14
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 13 (pom.) del 31/01/2023 . . . . .	19
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023 . . . . .	23
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/09/2023 . . . . .	25
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023 . . . . .	28
1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024 . . . . .	36
1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/03/2024 . . . . .	41
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	48
1.4.1. Sedute . . . . .	49
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	50
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	51
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2023 . . . . .	52
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024 . . . . .	53
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	56
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023 . . . . .	57
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (ant.) del 20/09/2023 . . . . .	64

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024.....	68
--	----

## **1. DDL S. 238 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 238

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 238

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*

Onorevoli Senatori. - Il *Pistoia Blues Festival* è nato nel 1980 e la sua parabola, lunga 40 anni, lo ha portato ad essere il *festival blues* più importante d'Europa e uno dei primi nel mondo. Dalla prima edizione ad oggi il *Pistoia Blues Festival* ha rappresentato un punto di riferimento per i grandi artisti internazionali in Italia, coniugando la qualità e la ricerca musicale alla specificità del territorio e, in particolare, al paesaggio e all'accoglienza turistica tipica della Toscana di cui, ad oggi, è il *festival* musicale con la storia più lunga e significativa.

Dalle prime edizioni ad oggi gli scopi principali del *festival* sono sempre stati principalmente due: promuovere Pistoia, la Toscana e l'Italia come una *location* ideale per la grande musica internazionale; promuovere la musica *blues* come uno straordinario patrimonio culturale che ha generato nelle sue ramificazioni e sviluppi tutta la musica contemporanea, dal *rhythm and blues* all'*hip-hop*, passando naturalmente per il *rock* e per il *pop*.

Il *Pistoia Blues Festival* è stato caratterizzato finora da una straordinaria continuità che lo ha reso per 40 anni protagonista di primissimo piano nel panorama nazionale dei *festival*. Tutte le edizioni hanno presentato *cast* stellari e, negli anni, nulla è stato perso rispetto al suo *standing* nazionale e internazionale, rimanendo un punto di riferimento per il pubblico, per la stampa, per gli artisti affermati e per gli artisti emergenti.

Il *festival* ha promosso quindi, per 40 anni, senza interruzioni, il territorio, il turismo e lo stile di vita italiano attraverso concerti, quali *showcase*, nonché incontri, *performance*, tutti collegati al mondo del *blues*, al suo linguaggio diretto e ricco di umanità che richiama valori come il rispetto, la fratellanza, la convivenza nella diversità.

Nel corso della sua storia il *Pistoia Blues Festival* ha presentato tutti o quasi i più grandi interpreti del genere lambendo anche i territori del *rock*, del *jazz*, del *soul* e del *pop*: B.B. King, Muddy Waters, John Lee Hooker, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Stevie Ray Vaughan, Joe Cocker, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino, Dizzy Gillespie, Frank Zappa, Santana, Sting, Blues Brothers Band, Curtis Mayfield, David Bowie, John Mayall e moltissimi altri. Nel contempo il *festival* ha sviluppato un complesso sistema di promozione della musica emergente, dal concorso (*contest*) nazionale per gli artisti residenti in Italia, ai seminari (*clinic*), alle *compilation* con musicisti di base fino alla presentazione sul palco principale di nuove realtà italiane e internazionali che proprio dal passaggio al *Pistoia Blues Festival* hanno sviluppato le loro carriere fino a diventare anch'essi punti di riferimento nel panorama musicale.

In generale il *Pistoia Blues Festival* ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per tutti i musicisti che del linguaggio *blues* hanno fatto la loro cifra espressiva.

Il riconoscimento avverrebbe proprio nel quarantesimo anno di attività del *festival*, nel momento in cui il *Pistoia Blues Festival* celebra un traguardo che in Italia ha rari elementi di paragone e che suggella il rapporto ormai ombelicale tra la città e un evento nel quale pienamente si riconosce e a cui deve un

senso di appartenenza e di orgoglio, su un piano emotivo, e di coesione e un significativo e importante indotto turistico e di immagine, su un piano economico.

La presenza di un riconoscimento permetterebbe al *festival* di consolidare tutte le qualità descritte finora e di qualificare ulteriormente la sua azione a livello nazionale e internazionale, diffondendosi su più periodi dell'anno con altre iniziative e più in generale con una attività costante che coinvolge il pubblico come anche le realtà economiche, imprenditoriali e professionali, lungo tutto l'arco dell'anno. Il riconoscimento permetterebbe, altresì, di sviluppare appieno il potenziale del *festival* anche durante le giornate tradizionali di luglio permettendo la realizzazione di progetti originali, le collaborazioni con altri soggetti e manifestazioni analoghe, la circuitazione dei giovani artisti.

Il *Pistoia Blues Festival* è un *festival* che ha sempre avuto un equilibrio di bilancio che si basa su una percentuale molto consistente di entrate da biglietteria (oltre il 55 per cento) e per la restante parte da contributi pubblici e da proventi da *sponsor* e *partner* privati.

Questo per far sì che le scelte artistiche debbano essere prese con una particolare attenzione ai risultati di pubblico e non gravino troppo sulle economie della manifestazione che deve necessariamente puntare, ad ogni edizione, al pareggio di bilancio.

È comunque necessario evidenziare che, dal punto di vista del sostegno pubblico, il *festival*, rispetto a manifestazioni analoghe, ha sempre contato principalmente, se non quasi unicamente (vista le drastiche riduzioni dei contributi da altri enti locali avvenute negli ultimi anni), sull'investimento, oneroso e consistente, della sola amministrazione comunale di Pistoia.

È comunque significativa anche la ripartizione delle uscite che vedono pressoché stabile, negli anni, un forte investimento sulla parte artistica (tra il 55 ed il 60 per cento del totale delle uscite) ed il restante tra promozione, allestimenti tecnici e costi organizzativi (questi ultimi sempre molto contenuti). Ciò perché la direzione artistica del *festival* ha sempre dato priorità all'investimento sulla programmazione e sulla capacità della stessa di intercettare, di anno in anno, l'evoluzione del pubblico e la relazione che questo ha con le manifestazioni di questo tipo. È difatti attraverso una continua attenzione ai cambiamenti che il *festival* ha mantenuto un contatto con ampie fasce di utenza, unendo gli aspetti più tradizionali con le nuove opzioni e novità in ambito musicale di qualità; questo mantenendo sempre un equilibrio di fondo e una forte identità.

Il *Pistoia Blues Festival* svolge, fin dall'inizio degli anni Novanta, attività formative e di selezione (*scouting*) rivolte alle giovani generazioni di artisti. Con il *contest* Obiettivo *Bluesin*, il *festival* seleziona ogni anno i musicisti emergenti che andranno a partecipare all'edizione seguente; il *Pistoia Blues festival* è un traguardo prestigioso per molti musicisti che vogliono fare della propria passione e talento una professione.

Obiettivo *Bluesin* è nato nel 1993, a fianco della manifestazione, per valorizzare i nuovi talenti italiani in ambito musicale e costituisce una delle attività stabili e prioritarie della manifestazione. Il *contest*, con iscrizione gratuita, conta mediamente, ogni anno, fra le 500 e 600 adesioni, sceglie i vincitori che suoneranno sul palco principale del *festival*, uno per ciascuna area geografica italiana: Centro, Sud e Nord, attraverso selezioni dal vivo che si svolgono nella rete di locali aderenti all'iniziativa.

Partecipare al *Pistoia Blues festival* con Obiettivo *Bluesin* è una vera e propria vetrina che, oltre a offrire la possibilità di suonare su un palco prestigioso davanti a un grande pubblico, presenta gli artisti vincitori ad una selezionata rappresentanza di organizzatori e operatori del settore musicale italiani ed europei, ospiti del *festival*.

I vincitori di Obiettivo *Bluesin* hanno anche l'opportunità di essere inseriti nella *compilation* dedicata al festival *Pistoia Blues Next Generation*.

Si tratta di una vera istantanea dei nuovi talenti *rock* e *blues* del panorama italiano, con una selezione delle migliori e più rappresentative *band* che hanno partecipato al concorso degli ultimi anni.

La richiesta di un provvedimento legislativo *ad hoc* deriva dalla necessità di procedere ad un salto di qualità nelle modalità organizzative e ad un consolidamento della manifestazione, finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettiva: da una parte a valorizzare il patrimonio storico e culturale che il *festival* ha rappresentato e, dall'altra, a permettere alla manifestazione di estendere le proprie attività, di coinvolgere altri soggetti in ambito nazionale e



internazionale, di valorizzare le esperienze artistiche nazionali, di ampliare le attività promozionali. Con il presente disegno di legge si intende dunque proporre l'inclusione del *Pistoia Blues Festival* tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, e conseguentemente l'erogazione di un contributo finanziario annuo, a decorrere dal 2022, di 250.000 euro a favore del comune di Pistoia per l'organizzazione del *Pistoia Blues Festival*, affinché lo stesso possa svilupparsi in modo compatibile e coerente ad altri *festival* di rilievo nazionale e internazionale. Inoltre, il presente disegno di legge riprende un testo esaminato nel corso della legislatura XVIII (atto Senato n. 1228), dove, in corso di esame in Commissione, è stata inserita una disposizione specifica in favore del Festival Internazionale *Time in Jazz*, che in questa sede si intende riproporre.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2022, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

##### Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

## 1.2.2. Relazione 238-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 238-A

*Relazione Orale*

*Relatrice* Cosenza

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7<sup>a</sup>  
COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 29 settembre 2023

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* d'iniziativa del senatore **LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

*nella seduta del 27 settembre 2023*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

19 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando che, all'articolo 1, comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del *Pistoia Blues Festival*, prevista a partire dal 2022.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Ambrogio)

**sul disegno di legge**

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- si concorda sull'opportunità di aggiornare, agli articoli 1 e 2, la decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023;
- si conferma, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente: infatti, per il 2023 dette somme sono accantonate nell'ambito del sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) delle pubbliche amministrazioni

e non sono state considerate ai fini del decreto ministeriale di riparto del 14 aprile 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ovunque ricorra, della cifra: « 2022 » con la seguente: « 2023 ».

### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del senatore La Pietra

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2022, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

### DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno **2023**, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

## 1.2.3. Testo approvato 238 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 238

Senato della Repubblica

Attesto che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 5 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore La Pietra:

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**



# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023**

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE** dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. **73**, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. **238**, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. **236**, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. **279**, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REDIGENTE**

**(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**

**(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**  
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.

A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma *2-bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l'illustrazione del comma *2-ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma *2-quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso *2-bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso *2-bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#), come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 13 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(73) VERDUCCI e FINA. - Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento alla Presidenza per l'incarico di relatrice sul provvedimento in titolo, che presenta contenuti di particolare rilievo per le produzioni cinematografiche indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali.

Ricorda, innanzitutto, che nella scorsa legislatura la Commissione aveva avviato, ma non concluso, l'esame di un provvedimento recante contenuti analoghi, anch'esso a prima firma del senatore Verducci (Atto Senato 2147).

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 1, il quale, tramite novelle al testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021), introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti che consistono in operatori che svolgono attività di produzione e distribuzione in possesso di determinati requisiti, ivi elencati.

Rileva, in proposito, che il provvedimento si propone di accogliere un'esigenza fortemente avvertita all'interno del settore del cinema e dell'audiovisivo che riguarda la definizione di produttore indipendente, nonché le altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane, a lungo attese dal mondo del cinema e dell'audiovisivo.

Specifica che le imprese sono articolate su due livelli: il primo, relativo agli operatori che soddisfano tutti i requisiti, riguarda tendenzialmente le micro imprese che, per lo loro natura e struttura aziendale, hanno maggiori difficoltà a rapportarsi alle regole di mercato in assenza di un efficace sostegno pubblico; il secondo livello ricomprende le imprese che, soddisfacendo solo alcuni dei requisiti, corrispondono a realtà imprenditoriali indipendenti di piccole e medie dimensioni le quali, pur riuscendo ad operare secondo le regole di mercato, necessitano comunque di forme di sostegno pubblico, seppur meno intense, per far fronte alla concorrenza dei grandi gruppi.

Osserva che, come rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge, occorre tener presente che la situazione delle imprese indipendenti, in aggiunta alle evocate difficoltà strutturali, è stata



ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dalle misure restrittive poste in essere per contenere la pandemia. Specie le imprese indipendenti di primo livello fanno fatica a riprendere la propria attività e sono a rischio di sopravvivenza.

In relazione all'articolo 2, fa presente che esso novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione, ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello.

Si sofferma, poi, sull'articolo 3, il quale interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.

Evidenzia che esso novella l'articolo 13, comma 5, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale il riparto del Fondo, stabilendo che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 (contributi selettivi) e 27, comma 1 (destinati ad iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) "non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo".

In particolare, l'articolo 3 interviene a incrementare le quote minime e massime a sostegno di queste due linee di intervento: esse sono così comprese tra il 10 e il 12 per cento per i contributi selettivi e tra il 6 e l'8 per cento per i contributi alla promozione.

Prosegue l'illustrazione facendo riferimento all'articolo 4, che novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive (articolo 15 della legge n. 220 del 2016), circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti.

Il credito di imposta varia, nell'ambito di un *range* compreso tra il 15 e il 40 per cento del costo di produzione, a seconda se si tratti di opere cinematografiche oppure televisive e del *web* e a seconda che si tratti di imprese indipendenti di primo o di secondo livello.

In merito all'articolo 5, pone in evidenza che esso novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive (di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220) in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del presente disegno di legge sul versante della produzione.

Infine illustra l'articolo 6, recante alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016. Per quanto riguarda i contributi automatici, quelli per le opere cinematografiche vengono circoscritti alle sole imprese indipendenti di primo livello, mentre quelli per le opere televisive e *web* sono riservati alle imprese indipendenti di primo livello e di secondo livello. Quanto ai contributi selettivi, essi sono diretti alle sole imprese indipendenti di primo livello.

In conclusione, richiama l'attenzione sulla circostanza che le misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo non concorrono solamente allo sviluppo della produttività e dell'occupazione, ma anche alla crescita culturale, sociale e di rappresentazione esterna del sistema-Paese. L'intervento proposto mira dunque a rendere maggiormente diversificata e plurale sia la creazione sia la fruizione dei contenuti audiovisivi multimediali.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel ricordare che nel corso della precedente legislatura era stato avviato, sul disegno di legge a propria firma n. 2147 di analogo contenuto, un intenso ciclo di audizioni, che non poté essere concluso per via del termine anticipato della legislatura, auspica che anche sul provvedimento in titolo la Commissione intenda svolgere audizioni prima di avviare la discussione generale e procedere alla fase emendativa.

La presidente [COSENZA](#) fa presente che la richiesta del senatore Verducci sarà esaminata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocato per domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice, senatrice [COSENZA](#) (FdI), la quale illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore La Pietra, diretto al sostegno e alla valorizzazione del Pistoia Blues Festival, nonché a consentire la realizzazione del Festival Internazionale Time in

Jazz.

Specifica che, a tal fine, i due articoli del provvedimento in esame novellano l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale", inserendo tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale, già destinatarie di una contribuzione straordinaria da parte dello Stato: il Pistoia Blues Festival, realizzato dal Comune di Pistoia, al quale viene assegnato, a decorrere dall'anno in corso, un contributo pari a 250.000 euro annui (articolo 1); e il Festival Internazionale Time in Jazz, realizzato dal Comune di Berchidda (in provincia di Sassari), al quale è attribuito analogo contributo pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno in corso (articolo 2).

Osserva, al riguardo, che l'anno indicato nel disegno di legge, che sarà necessario aggiornare in sede emendativa, è il 2022.

Entrambi i contributi sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ("Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo").

Evidenzia che la disposizione recata dall'articolo 1 accorda continuità ai sostegni statali già riconosciuti al Comune di Pistoia per la medesima finalità e, in particolare, al contributo previsto, fino al 2021, dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 370, della legge n. 160 del 2019).

Ricorda, quindi, che il disegno di legge ripropone i contenuti dell'Atto Senato n. 1228 della XVIII legislatura, anch'esso a prima firma del senatore La Pietra, nel testo approvato dal Senato in data 29 marzo 2022 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove l'*iter* di esame del provvedimento si è arrestato per via della conclusione anticipata della stessa legislatura.

Prosegue l'illustrazione dando conto, in modo più dettagliato, degli eventi oggetto del provvedimento in esame.

Si sofferma, in primo luogo, sul Pistoia Blues Festival che, nato nel 1980 e organizzato annualmente dal Comune di Pistoia, è uno dei principali festival blues a livello internazionale.

Pone in evidenza che l'evento rappresenta, al contempo, un'occasione di promozione della città organizzatrice, della Toscana e dell'Italia nel suo complesso come location ideale per la grande musica internazionale e un'occasione di promozione di una preziosa forma di arte e cultura quale è il blues.

L'iniziativa costituisce, da un lato, uno dei maggiori riferimenti per i principali interpreti di tale genere musicale a livello mondiale e, dall'altro, un momento di promozione e valorizzazione degli artisti emergenti.

Richiama, quindi, la relazione illustrativa, che individua lo scopo del sostegno finanziario che si intende disporre in favore del Pistoia Blues Festival per promuovere un "salto di qualità nelle modalità organizzative" e un "consolidamento della manifestazione, finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettiva".

Dà conto del fatto che l'intervento è diretto ad affiancare lo sforzo economico sostenuto dal solo Comune di Pistoia, che specie negli ultimi anni non ha potuto più contare sul supporto di altri soggetti a seguito delle minori disponibilità finanziarie di questi ultimi.

L'utilità dell'intervento, peraltro, pare confermata alla luce della capacità dell'evento musicale di ottenere significativi proventi da biglietteria, proprio in ragione della validità della proposta culturale e del conseguente riscontro del pubblico all'iniziativa.

Menziona, al riguardo, l'informazione riportata nella relazione illustrativa sulla base della quale siffatte entrate coprono il 55 per cento delle spese complessive.

Con riferimento al festival di fama internazionale Time in Jazz, ricorda che si tratta di un festival musicale, fondato da Paolo Fresu, che si svolge con cadenza annuale nel comune di Berchidda e nei centri limitrofi.

Il festival è organizzato dall'omonima associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel dicembre 1997, la quale, oltre all'organizzazione e al coordinamento del festival, nel corso degli anni ha ampliato il proprio ventaglio di proposte, inserendovi ulteriori iniziative culturali (tra le quali iniziative di carattere cinematografico e teatrale).



In discussione generale interviene il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) il quale, pur condividendo le finalità del provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il finanziamento delle meritorie iniziative museali è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Auspica, al riguardo, che in sede emendativa sia possibile individuare una copertura economica differente, al fine di non penalizzare altre importanti iniziative culturali, che non potrebbero attingere a detto Fondo.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (Fdl), nel prendere atto con favore della condivisione espressa dal senatore Pironcini sul provvedimento in esame, ricorda che nell'ambito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, il Ministro della cultura Sangiuliano ha preannunciato l'intenzione di intervenire sulla disciplina del FUS nell'ottica di rivedere i meccanismi normativi che riguardano l'individuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, al fine di premiare la qualità. Ritiene, pertanto, che le sollecitazioni circa l'opportunità di non distogliere risorse da destinare ad ulteriori iniziative, incluse quelle musicali di particolare pregio, possano trovare una risposta in tale sede.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**

**(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

La [PRESIDENTE](#) concede la parola al senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), che chiede di intervenire per una breve integrazione dell'intervento già svolto in discussione generale. Al riguardo, ritiene che la disciplina dell'insegnamento dell'educazione finanziaria non possa prescindere dalla definizione di obiettivi formativi e da una riflessione circa l'opportunità di fare riferimento al monte ore relativo all'insegnamento della matematica.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), dopo aver segnalato l'imminente presentazione di ulteriori disegni di legge vertenti sulla materia in esame e dopo aver richiamato l'opportunità del loro abbinamento ai disegni di legge in titolo, propone il rinvio della discussione. Nel manifestare sin d'ora l'intenzione di pervenire ad un testo unificato delle iniziative legislative, in grado di registrare la più ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che l'Ufficio di Presidenza potrà definire la modalità con cui proseguire la discussione, anche con riferimento all'eventuale calendarizzazione di un ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito e il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023**

**58ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

60ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento ( [n. 59](#) )**

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo composto di 19 articoli e di un allegato. L'articolo 1 prevede che il presente schema di decreto individui i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.

L'articolo 2 dispone che le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli *ITS Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione.

Quanto all'articolo 3, esso prevede che il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale *ITS Academy*, avvenga in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni (di cui all'articolo 2), e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accreditamento. Nello specifico prevede che accedano al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l'*iter* previsto dall'articolo 2, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 e che possiedono determinati requisiti e *standard* per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni *ITS Academy* nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento. Relativamente agli *standard* minimi generali per l'accreditamento, richiede requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa; requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico; requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali; requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il ministero e la regione interessata, è

possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS *Academy* che operano nella medesima area.

L'articolo 6 prevede che costituiscano requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti: patrimonio non inferiore a determinate soglie, a seconda delle aree tecnologiche di riferimento e del numero dei percorsi di formazione attivi nel territorio di riferimento; tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

L'articolo 7 prevede che il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità.

L'articolo 8 prevede che i requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali siano riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.

Riferisce poi sull'articolo 9, il quale prevede che la Fondazione si avvalga di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A allo schema di decreto in esame, per almeno ottanta giornate lavorative annue.

L'articolo 10 prevede che le regioni verifichino, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS *Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi.

L'articolo 11 dispone che le Fondazioni ITS *Academy* accreditate secondo quanto previsto dal presente provvedimento sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi: mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento; evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto; coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti alla corretta informazione degli utenti; rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

Riguardo l'articolo 12, esso stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy*. Nelle ipotesi di sospensione, le regioni comunicano alla Fondazione, e contestualmente al ministero, l'irregolarità riscontrata e sono sospese le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al ministero l'esito della procedura. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi. Se la Fondazione ITS *Academy*, cui è stato sospeso l'accreditamento, non supera le criticità riscontrate entro il termine assegnato, essa incorre nella revoca dell'accreditamento per perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento.

L'articolo 13 enuclea i casi di revoca dell'accreditamento, mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca dell'accreditamento.

Rileva che l'articolo 15 prevede che il ministero possa segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS *Academy* alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli articoli 11 e 13. Qualora la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il ministero attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di

sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

L'articolo 16 regola la fase transitoria.

L'articolo 17 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 dispone che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

In ultimo, l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva ed è iniziata la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) critica la scelta di porre a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) gli oneri per i contributi, pari a 250.000 euro ciascuno, in favore del Pistoia Blues Festival e del Festival Internazionale Time in Jazz.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), intervenendo per una precisazione rispetto a quanto asserito nella precedente seduta, afferma che la scelta di individuare nel FUS la fonte di finanziamento delle richiamate manifestazioni musicali costituisce un grave precedente, che penalizza altre iniziative culturali alle quali è, peraltro, richiesto di soddisfare determinati requisiti per accedere al Fondo.

Il senatore [IANNONE](#) (FdI), nel dichiarare di condividere le finalità del provvedimento in esame, ricorda che esso ripropone i contenuti di un'analoga iniziativa parlamentare (Atto Senato n. 1228), approvata in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura, sulla quale si era registrato un ampio consenso delle forze politiche.

Tale disegno di legge non poté essere approvato dalla Camera per via della conclusione anticipata della legislatura.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato che non vi sono altri iscritti a parlare e dopo aver ricordato che l'esame degli emendamenti sarà l'occasione per approfondire anche il tema delle modalità di finanziamento del provvedimento in titolo, dichiara chiusa la discussione generale.

Propone indi di fissare alle ore 12 di mercoledì 20 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

# 1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che esso reca interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, misure in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni volte a potenziare l'offerta di educazione ed istruzione, nonché norme concernenti i dispositivi di comunicazione elettronica (intese in particolare alla tutela dei minori).

Soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, proposti dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 10, comma 1, che autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei



docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di euro 25 milioni destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di euro 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al richiamato Fondo sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12, commi da 1 a 3, modifica il Codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023) in materia di assegno di inclusione. Nello specifico - prosegue il Presidente relatore - introduce, in primo luogo, la fattispecie dell'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Segnala, indi, che l'articolo 14 reca disposizioni concernenti l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori.

Conclude osservando che, con il provvedimento in esame, le problematiche inerenti alla scuola sono decisamente poste al centro dell'agenda politica del Paese. Inoltre, l'esame del provvedimento costituisce un'importante occasione per ridurre il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese e per contrastare efficacemente ogni marginalità.

Infine, le disposizioni illustrate rappresentano un primo importante tassello nella sperimentazione di misure che, successivamente, potrebbero essere estese anche alle periferie delle città del Centro e del nord Italia, anche tenendo conto del cospicuo aumento di risorse che il ministro Valditara è riuscito ad assicurare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea la particolare importanza delle finalità del decreto-legge, le cui disposizioni mirano a contrastare il disagio giovanile e minorile.

Nell'osservare che l'impianto dell'articolato avrebbe potuto più opportunamente essere arricchito con misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, pone l'accento su alcuni fattori di criticità, quali la mancanza di risorse aggiuntive con carattere di stabilità (sotto questo aspetto, l'imminente Nota di aggiornamento al documento di programmazione economica e finanziaria rappresenterà un chiaro indice delle reali intenzioni politiche del Governo) e l'eccessivo sbilanciamento su soluzioni di natura prettamente punitiva, che potrebbe peraltro non rivelarsi realmente risolutivo (ad esempio, il ricorso a pene detentive non costituisce di per sé un efficace incentivo al rispetto dell'obbligo scolastico per i figli).

Tenuto conto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento e



deliberato l'effettuazione di un ciclo di audizioni e considerato il rilievo delle disposizioni di diretto interesse della 7ª Commissione, auspica che la Presidenza intenda assicurare tempi di esame congrui, rinviando ad altra seduta la presentazione dello schema di parere.

Accogliendo la richiesta della senatrice D'Elia, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a rinviare la conclusione dell'esame e di valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi in sede di predisposizione del parere.

Propone, quindi, di fissare per venerdì 29 settembre alle ore 12 il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene brevemente anche il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), associandosi alle osservazioni della senatrice D'Elia ed esprimendo apprezzamento per la scelta di stabilire un termine per le osservazioni. Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di mercoledì 20 settembre, sono stati presentati 5 emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato). Dà conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali (non ostativo con una osservazione) e dalla Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Avverte che gli emendamenti presentati dalla relatrice sono volti a recepire i richiamati pareri. Fa infine presente che la relatrice designata è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta e che pertanto, d'intesa con la stessa, svolgerà le funzioni di relatore.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ricorda che il finanziamento delle iniziative musicali di cui al disegno di legge risulta impropriamente posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Gli emendamenti 1.3 e 2.2 individuano, pertanto, una copertura economica differente.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [MARTI](#) cede la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

La sottosegretaria BORGONZONI invita il senatore Pirondini a riformulare gli emendamenti 1.3 e 2.2 in un ordine del giorno. Esprime invece parere favorevole sulle restanti proposte.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, si esprime in senso conforme.

Ha quindi luogo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ed il presidente [MARTI](#), al termine del quale lo stesso senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 2.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/238/1/7 (pubblicato in allegato).

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice [DELIA](#) (*PD-IDP*) aggiungono le proprie firme all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/238/1/7, dopo essere stato accolto dal Governo, stante la richiesta del proponente, previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 2.1.

Il presidente [MARTI](#) constata che si è conclusa la votazione degli emendamenti.

Considerato che le uniche proposte approvate sono quelle della relatrice con cui sono state

testualmente recepite le osservazioni e le condizioni espresse sul testo, rispettivamente, dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Commissione Bilancio, propone di soprassedere all'invio delle stesse proposte alle medesime Commissioni e di procedere senza indugio alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati, e al conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 e l'articolo 2, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

**(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza**  
(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore designato, senatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come ricordato nella relazione illustrativa, rileva che il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio (ed eseguito dal figlio dopo la scomparsa di quest'ultimo), è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna che si caratterizzava per essere ispirato all'arte classica e, nello specifico, ai teatri romani descritti da Vitruvio. A commissionarne la realizzazione fu la Commissione dell'Accademia Olimpica, di cui fanno parte importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura, fra cui lo stesso Palladio.

Il Teatro venne inaugurato il 3 marzo 1585 con la rappresentazione dell'Edipo re e, per l'occasione, venne realizzata dall'architetto Vincenzo Scamozzi una scenografia basata su sovrastrutture lignee che, lungi dall'essere rimosse al termine della rappresentazione, sono divenute parte integrante del Teatro, a motivo della loro straordinaria bellezza.

Dopo numerose rappresentazioni di grande successo, l'attività del Teatro si interrompe per via della censura imposta dalla Controriforma e il Teatro rimane a lungo un luogo di mera rappresentanza. Solo nella seconda metà dell'Ottocento vengono nuovamente ospitate, seppur in modo occasionale, rappresentazioni classiche, mentre è solo al termine della Seconda guerra mondiale che riprende in modo intenso l'attività teatrale.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro, con particolare riferimento sia allo straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia all'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo - osserva l'oratore - si pone in alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice. Tale dichiarazione riguarda i beni di interesse culturale che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Il relatore segnala che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata

riservata al monumento nazionale dell'*ex* campo di prigionia di Servigliano.

Infine, ricorda che la Commissione ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 486, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime un convinto apprezzamento nei confronti del disegno di legge, che si propone, attraverso la dichiarazione di monumento nazionale, di valorizzare adeguatamente il Teatro olimpico di Vicenza.

Nello specifico, sottolinea la particolare valenza artistica del Teatro, al cui interno sono presenti anche le pregiate opere lignee di Vincenzo Scamozzi.

Al riguardo, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, sottolinea l'importanza del sostegno *bipartisan* ricevuto dall'iniziativa, che risulta infatti sottoscritta sia da senatori di maggioranza che di opposizione.

Pone quindi in evidenza l'unicità artistica del Teatro olimpico di Vicenza, che giustifica pienamente, a suo avviso, l'iscrizione del medesimo tra i monumenti nazionali.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), dopo aver ringraziato la Presidenza, la Commissione ed il Governo per la sensibilità mostrata riguardo ai contenuti del provvedimento, sottolinea la particolare valenza culturale ed artistica del Teatro olimpico di Vicenza, superbo esempio dell'ingegno palladiano. Il disegno di legge si colloca peraltro sulla scia di analoghe iniziative *bipartisan* presentate nelle scorse legislature, tra cui spiccano quelle relative alla basilica palladiana di Vicenza ed al ponte vecchio di Bassano del Grappa.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), nell'esprimere un convinto apprezzamento sul disegno di legge, auspica che possano altresì essere rimosse le barriere architettoniche che, ad oggi, limitano la fruibilità del monumento.

Preannuncia infine l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime il proprio compiacimento per l'ampia convergenza politica registrata sul disegno di legge.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), intervenendo per un'integrazione dell'intervento già svolto, si associa alle considerazioni del senatore Guidi, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una disposizione, o quanto meno un impegno nei confronti del Governo, al fine di rendere i monumenti e i beni artistici pienamente fruibili dalle persone diversamente abili.

Il presidente [MARTI](#) auspica che siano presentanti specifici emendamenti sul punto, muniti di una coerente copertura finanziaria.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel ribadire il sostegno della propria parte politica al disegno di legge, osserva che esso contiene - al pari di altri precedenti interventi legislativi - misure di natura particolare, aventi ad oggetto un singolo bene artistico.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, inquadrare il fenomeno nell'ambito di un intervento sistematico, che detti dei criteri omogenei applicabili a tutti i monumenti presenti sul territorio nazionale.

Invita quindi a congiungere all'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno quello del disegno di legge n. 887, a sua prima firma e recante disposizioni generali in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri di tradizione italiani e delle Fondazioni lirico-sinfoniche, non appena lo stesso sarà assegnato alla Commissione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osservando che la straordinarietà culturale ed architettonica del Teatro olimpico di Vicenza giustifica pienamente un intervento legislativo *ad hoc*.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), pur riconoscendo l'indiscutibile valore storico ed artistico del Teatro olimpico, si associa alle considerazioni del senatore Pirondini, rilevando che la scelta di approvare leggi-provvedimento in materia pone un problema di metodo legislativo. L'eccessivo proliferare, nella normativa primaria, di disposizioni settoriali e particolari rischia infatti di minarne i connotati

essenziali, ossia la generalità e l'astrattezza.

Conclude invitando a considerare l'opportunità di inquadrare il fenomeno all'interno di un disegno di legge organico recante una specifica delega al Governo. Sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento, sarebbe così demandato all'Esecutivo l'esame concreto dei singoli casi e la conseguente attribuzione della qualifica di monumento nazionale.

La senatrice [ALUISIO](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Castiello, ritenendo auspicabile un approccio organico, in luogo di interventi *ad hoc*.

Il presidente [MARTI](#) nel condividere i contenuti del provvedimento in titolo che mira alla valorizzazione di una struttura unica, di assoluta valenza culturale ed artistica, dichiara la propria disponibilità, una volta concluso l'esame del disegno di legge in titolo, a promuovere un'approfondita riflessione sull'opportunità di un approccio metodologico sistematico basato su una programmazione strutturata.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), pur comprendendo le ragioni sottese alle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osserva che, di fronte alla natura unica e alla straordinaria valenza culturale ed estetica del Teatro olimpico di Vicenza, eventuali questioni di natura generale e di metodo legislativo non possono che passare in secondo piano. Auspica pertanto una celere approvazione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che tutela un patrimonio della società dal valore eccezionale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato il disegno di legge, a sua prima firma (poi diventato legge n. 20 del 2022) recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. In quel caso, la scelta legislativa si impose trattandosi di un bene che, pur non rilevante dal punto di vista artistico e architettonico, risulta di assoluta importanza morale e storica. Occorre, in proposito, assicurare allo stesso quella tutela da possibili forme di speculazione edilizia che non sarebbe stato possibile assicurare per via amministrativa. Sulla scia di quel provvedimento, si aggiunsero altre iniziative volte a riconoscere lo *status* di monumento nazionale per via legislativa.

Ciò premesso, ritiene che sulla materia (così come del resto anche su altri interventi, come nel caso del sostegno ad iniziative culturali) sia auspicabile prediligere un approccio generale e sistematico, con l'individuazione di specifici criteri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Guidi. Osserva quindi che sarebbe comunque opportuno approvare subito il disegno di legge in esame (sottoscritto, peraltro, anche da rappresentanti dei Gruppi di opposizione), rimandando ad un secondo momento eventuali valutazioni sull'opportunità di una normativa generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo ad integrazione del proprio intervento, precisa che le osservazioni espresse non sono in alcun modo riconducibili ad intenti di natura ostruzionistica, ferma restando la condivisione della propria parte politica nei confronti dell'iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito appaiono complementari. La definizione di un quadro normativo generale, tuttavia, dovrà essere affrontata in una sede diversa, nell'ambito di un confronto strutturato con il Governo.

Constatando l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara infine conclusa la discussione generale. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 12 di martedì 3 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), invitando la Presidenza a valutare l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di discutere la richiesta in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [238](#)

**G/238/7/1**

[Pirondini](#), [D'Elia](#), [Marti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

premesso che:

l'iniziativa legislativa ha il pregio di rendere stabile il contributo statale volto a sostenere iniziative culturali di assoluto rilievo internazionale, quali il Pistoia Blues Festival e il Festival Time in Jazz; essa ripropone i contenuti del disegno di legge 1228, esaminato dalla 7ª Commissione del Senato nella scorsa legislatura e approvato dal Senato in prima lettura con un'ampia maggioranza (su 211 votanti, i voti favorevoli sono stati 198, gli astenuti e nessun voto contrario);

preso atto dell'opportunità che il finanziamento dei richiamati eventi musicali, che è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), non sottragga, in prospettiva, risorse alle altre importanti iniziative finanziate dal medesimo Fondo,

invita il Governo:

in sede di definizione della manovra economica per il 2024, a incrementare le risorse del FUS; più in generale, ad individuare ulteriori risorse al fine di promuovere anche altre iniziative musicali di analogo rilievo internazionale.

Art. 1

**1.1**

La Relatrice

*Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».*

**1.2**

[Pirondini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2022" con le seguenti: "dall'anno 2023".*

**1.3**

[Pirondini](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2

## **2.1**

La Relatrice

*Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».*

## **2.2**

[Pirondini](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



## 1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

108ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Cariplo, la dottoressa Monica Villa e il dottor Alessandro Masciadri, rispettivamente vice direttrice e program officer dell'area servizi alla persona, e, per l'Associazione italiana editori (AIE), il dottor Roberto Devalle, la dottoressa Anna Urbano e la dottoressa Giuliana Marazzi, rispettivamente vice presidente del gruppo educativo AIE, responsabile del medesimo gruppo educativo e componente dell'ufficio relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti della Fondazione Cariplo e dell'Associazione italiana editori (AIE)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI, rispettivamente vice direttrice e *program officer* dell'area servizi alla persona, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nonché i senatori [MARCHESCHI](#) (FdI), [VERDUCCI](#) (PD-IDP) e [CASTIELLO](#) (M5S).

Ai quesiti posti rispondono la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI.

La [PRESIDENTE](#) congeda i rappresentanti della Fondazione Cariplo, ringraziandoli per il contributo offerto e dispone una breve sospensione della seduta prima dell'avvio della successiva audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.*

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE). Ha quindi la parola il dottor Roberto DEVALLE, vice presidente del gruppo educativo dell'AIE, il

quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare alcune considerazioni il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'AIE e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso è diretto a regolamentare le competizioni videoludiche, partendo dal presupposto che la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo *streaming*, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale.

Rileva che il settore, ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l'altro gli inventori, per la tutela dell'opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale. Passa, quindi, all'illustrazione del contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento in titolo. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale e che la disciplina delle competizioni videoludiche, dettata nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale.

Inoltre, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore e si dispone che le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono tali valori possono fruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.

L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.

Il relatore si sofferma indi sull'articolo 4, che introduce norme a salvaguardia dei minori. Nello specifico, esso dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 5 pone a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la



corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la richiamata piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all'attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 13, recante le disposizioni finali. Fra esse, fa cenno alla disposizione sulla base della quale le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Discussione e rinvio)

La relatrice **FALLUCCHI** (FdI) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di sei articoli.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, prevedendo che siano assunte iniziative nazionali di carattere culturale, economico e sociale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini anche attraverso il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

L'articolo 2 istituisce il cammino «La via dell'Occidente», costituito dagli insediamenti benedettini presenti nelle regioni italiane, in particolare in quelle meridionali, e dalle loro diramazioni. Il cammino è definito come un itinerario culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e a preservarne la memoria e l'identità. Esso sostiene il progresso socio-economico dei territori sui quali insiste e beneficia degli interventi finanziari nazionali che abbiano come finalità la crescita economica delle regioni meridionali italiane e le iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Specifica che il cammino beneficia, in particolare, delle risorse del fondo per i cammini religiosi, nonché del Fondo per il turismo sostenibile, finalizzato a potenziare gli interventi di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, ed è inserito nel Catalogo cammini religiosi italiani del Ministero del turismo e nell'Atlante digitale dei Cammini d'Italia del Ministero della cultura. Si prevede, altresì, che il Ministero del turismo individui con proprio decreto gli insediamenti benedettini di maggiore interesse culturale al fine di definire il percorso e altri luoghi del cammino.

L'articolo 3 istituisce il "Marchio benedettino" con l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni materiali e immateriali benedettini medievali e altomedievali e quelli prodotti in ambito benedettino. Il Marchio benedettino è costituito dall'immagine di San Benedetto e dalla data del 529, anno di fondazione dell'Abbazia di Montecassino. Si dispone che il Marchio benedettino possa essere utilizzato esclusivamente dai monasteri benedettini sui loro beni materiali e immateriali. E' poi consentito a ciascun monastero di apporre il proprio emblema, sottostante il Marchio benedettino, in posizione centrale. Il marchio benedettino è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'articolo 4 istituisce un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. Per l'individuazione dell'itinerario, il Ministero della cultura provvede a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali, da aggiornare anche con le richieste di inserimento che pervengono dai soggetti privati che ne facciano richiesta. Spetta al Ministero della cultura valutare l'idoneità delle suddette richieste. L'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è soggetto capofila delle iniziative culturali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo volte alla valorizzazione, promozione, restauro e recupero delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura, con cadenza biennale, trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sui risultati conseguiti all'esito degli interventi.

Fa cenno, infine, all'articolo 6, il quale dispone in relazione alla copertura finanziaria del disegno di legge.

La [PRESIDENTE](#) concede la parola al sottosegretario MAZZI, che chiede di intervenire per precisare che, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero del turismo è stato designato quale amministrazione competente per l'esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Discussione e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (FdI), in qualità di relatrice, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 27 settembre, con votazione unanime.

Propone indi di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo base a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente (pubblicato in allegato).

Conviene unanime la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) avverte che su tale testo saranno nuovamente richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, tenuto conto che, rispetto al momento in cui si era concluso l'esame in sede redigente, alcune disposizioni in esso recate potrebbero richiedere un ulteriore vaglio, come nel caso dei contributi relativi all'anno 2023 e alla relativa copertura, non più attuali.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), la [PRESIDENTE](#) propone di fissare per venerdì 1° marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [238](#)

NT

La Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2023, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

## 1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa.

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 febbraio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il Governo ha presentato l'emendamento 1.0.1000, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, ed è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento alle ore 11 di oggi.

Comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) avanza richiesta, anche a nome e per conto dei senatori Vincenza Rando, Verducci e Simona Flavia Malpezzi (in sostituzione del senatore Crisanti) presenti in seduta, di remissione in sede referente del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Il senatore PIRONDINI (M5S) dichiara di aderire a tale richiesta, anche a nome dei senatori Castiello e Aloisio, presenti in seduta.

Il PRESIDENTE, preso atto che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa.

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia ( [n. 128](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto ( [n. 129](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana ( [n. 130](#) )**

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando innanzitutto che essi recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a tre regioni: Puglia, Veneto e Toscana. Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si segnala che i programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando all'esame innanzitutto dell'atto del Governo n. 128, il Presidente relatore osserva che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Puglia, per un importo complessivo di euro 75.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 30.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Interventi per il recupero, la salvaguardia, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali Pugliesi e Lucani". In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento "Riordinamento, redazione dell'elenco di consistenza e condizionamento, dove necessario, dell'archivio di deposito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia".

Si propone inoltre una riduzione, pari a 25.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Riproduzione digitale dei fondi pergamenei pugliesi e lucani per preservarli e consentirne la fruizione virtuale sia presso gli archivi di conservazione, sia presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, sia sul sito istituzionale ([www.sapuglia.it](http://www.sapuglia.it))". In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento "Archivio digitale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia - Riversamento della banca dati del sito [www.sapuglia.it](http://www.sapuglia.it) sulla piattaforma Archivio digitale dell'Istituto centrale per gli Archivi - ICAR del MiC".

Viene proposta infine una riduzione, pari a 20.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Restauro di beni archivistici e librari di particolare importanza riguardanti beni in uso o godimento pubblico delle regioni Puglia e Basilicata". Con detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo pari a 20.000 euro a favore del nuovo intervento "Restauro di materiale archivistico e librario di rarità e di pregio della Biblioteca Comunale di Oria (BR) e del Museo Nicolaiano di Bari (BA)".

Dalla documentazione trasmessa, si evince che su tali proposte di rimodulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 129, il Presidente relatore fa presente che esso

dispone una rimodulazione - anche in questo caso senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 816.500.

In particolare, si propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Tesa 31 - Intervento di restauro e recupero" presso l'Arsenale di Venezia. In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo di 816.500 euro a favore dell'intervento "Tesa 91S e spazi attigui del complesso Novissimetta - Completamento del restauro conservativo" da effettuarsi anch'esso presso l'Arsenale di Venezia.

Si rileva che su tale proposta di rimodulazione è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio.

Passando allo schema di decreto di cui all'atto n. 130, l'oratore segnala che esso propone una rimodulazione - ad invarianza di oneri - del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Toscana, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

In particolare, il Governo propone di destinare le economie derivanti dai lavori di "Messa in sicurezza reperti e allestimento" del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI) a favore del Teatro e delle Terme di Vallebuona (Volterra, PI) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

Pertanto, l'importo originariamente assegnato ai lavori di "Messa in sicurezza reperti e allestimento" del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI), pari a 200.000 euro, viene rideterminato in 147.183,48 euro.

Fa infine presente che su tale proposta di riformulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) chiede al relatore e al Governo chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese alle rimodulazioni recate nei provvedimenti in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito alcune delucidazioni in qualità di relatore, dispone una breve sospensione della seduta, accogliendo la richiesta del sottosegretario Lucia BORGONZONI, che chiede di poter svolgere una breve interlocuzione con i propri Uffici per gli opportuni approfondimenti.

*La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,50.*

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI fa presente che le risorse, peraltro di entità tendenzialmente esigua, sono destinate a nuovi interventi, atteso il loro mancato utilizzo in favore dell'originaria destinazione e l'opportunità di allocare le risorse pubbliche in interventi per la tutela del patrimonio culturale ritenuti utili dalle amministrazioni competenti. Manifesta peraltro la disponibilità di mettere a disposizione della Commissione, se richiesta, un'integrazione documentale al fine di meglio comprendere le motivazioni delle singole rimodulazioni proposte con gli atti del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori richieste di approfondimento, in qualità di relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti in titolo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 128.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 129, previa verifica del numero legale, la Commissione approva anche la proposta di parere favorevole su tale atto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 130, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole su tale atto.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito discussione e approvazione)



Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Rende noto che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 4 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che sul testo del disegno di legge si sono espresse la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, e la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo, fa presente che la relatrice Cosenza ha presentato gli emendamenti 1.1 e 2.1 volti a recepire l'osservazione e la condizione contenute nei pareri, rispettivamente, della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Gli emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

La senatrice [COSENZA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 2.2 del senatore Marcheschi, che recano un contenuto analogo ai propri emendamenti 1.1 e 2.1, che invita la Commissione ad accogliere.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative. Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'articolo 1, come modificato, che viene approvato.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'articolo 2, come modificato, che viene approvato.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) esprime un sentito ringraziamento nei confronti delle forze politiche per aver favorito una convergenza sul provvedimento in titolo volto a sostenere iniziative di assoluto rilievo internazionale, che caratterizzano i territori nei quali si svolgono.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in deroga all'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti approvati, in quanto esclusivamente volti a recepire i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, non saranno trasmessi alle medesime Commissioni e che si procederà direttamente alla votazione finale.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), pur condividendo le finalità del disegno di legge in titolo, in riferimento al quale già nella scorsa Legislatura era stato raggiunto un accordo tra le forze politiche, ritiene che la copertura finanziaria individuata sia impropria. Essa incide infatti sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sottraendo in tal modo risorse ad altre iniziative culturali. Si augura pertanto che, per il futuro, sia possibile individuare strumenti finanziari alternativi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), pur preannunciando il voto favorevole della propria parte politica in considerazione dell'importanza degli eventi culturali interessati, coglie l'occasione per stigmatizzare il mancato incremento del FUS in sede di legge di bilancio. In tal modo il Governo non ha dato seguito sia all'impegno assunto tramite l'accoglimento dell'ordine del giorno G/238/7/1, a sua prima firma, avvenuto in sede redigente, sia a quanto preannunciato nel corso delle comunicazioni del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del suo Dicastero rese dinanzi alle Commissioni congiunte 7a (Senato) e VII (Camera dei deputati) ad inizio della Legislatura. Lamenta inoltre la modalità con cui si è provveduto ad assicurare la copertura finanziaria al provvedimento, in quanto sottrae risorse al FUS e, pertanto, ad altre iniziative culturali, che hanno diritto ad un sostegno pubblico.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è frutto di un accordo politico risalente alla precedente Legislatura, condivide l'opportunità, per il futuro, di svolgere una riflessione in ordine alle modalità con cui viene assicurata la copertura finanziaria a iniziative culturali di pregio. Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, come emendato, che la Commissione approva, conferendo altresì mandato alla relatrice di apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale e di

coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità. **(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato proposto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo approvato nella richiamata sede (pubblicato in allegato) a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, non sono stati presentati né ordini del giorno, né emendamenti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, in quanto esso è composto da un unico articolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in titolo, auspica, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pirondini in sede di esame del disegno di legge n. 238, appena approvato, una riflessione sulle modalità di finanziamento di iniziative di pregevole valore artistico e culturale, come quella in esame. Ciò, tenuto conto che nel disegno di legge in titolo la copertura finanziaria individuata per sostenere il Monteverdi Festival di Cremona costituisce una vera e propria scorciatoia, che sottrae risorse, se non al FUS, al settore dello sport. La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, richiama l'importanza di sostenere il Festival dedicato a Monteverdi, padre della lirica.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge, nella sua formulazione iniziale, poneva gli oneri finanziari a carico del FUS, quale copertura fittizia, poi superata tramite interlocuzione con il Ministero dell'economia, ritiene a sua volta utile individuare una modalità condivisa, quale potrebbe essere l'individuazione di un fondo *ad hoc*, al fine di finanziare eventi culturali di elevato livello culturale e con un ritorno importante in termini di turismo e valorizzazione dei territori.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che la Commissione approva all'unanimità, conferendo altresì mandato alla relatrice Rando di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Dà infine la parola al senatore Verducci che chiede di poter intervenire.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) rivolge l'invito alla Commissione ad evitare di procedere in maniera "continuativa e strutturale" ad esaminare provvedimenti legislativi diretti a finanziare iniziative di livello culturale, seppur elevato come quelle esaminate nella seduta odierna, che costituiscono un aggiramento delle procedure previste, in via ordinaria, per il riparto del FUS.

Auspica pertanto che la Commissione si doti di un metodo condiviso affinché si possa soprassedere all'approvazione di interventi estemporanei, quand'anche sorretti da consenso trasversale da parte delle forze politiche, che incidono sulle modalità con cui lo Stato finanzia le iniziative culturali.

**SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CORRENTE SETTIMANA**

Il [PRESIDENTE](#), nel dar conto della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di limitare l'attività parlamentare nelle giornate di domani e di giovedì prossimi, avverte che le sedute plenarie già convocate in tali date, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)



Art. 1

**1.0.1000/1**

[Lopreiato](#), [Pirondini](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

**1.0.1000/2**

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il settimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

**1.0.1000/3**

[Lopreiato](#), [Pirondini](#)

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno».*

**1.0.1000/4**

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui*

all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7. La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno».

**1.0.1000/5**

[Marti](#)

*All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**1.0.1000/6**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [238 NT](#)

Art. 1

**1.1**

La Relatrice

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2024».*

**1.2**

[Marcheschi](#)

*Sostituire, ovunque ricorra, parola: «2023» con la seguente: «2024».*

Art. 2

**2.1**

La Relatrice

*Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2024».*

**2.2**

[Marcheschi](#)

*Al comma 2, sostituire la parola: «2023» con la seguente: «2024».*

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

**NT**

La Commissione

**Art. 1.**

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

*1-sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023**

**30ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando che, all'articolo 1, comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2022.

La Sottocommissione conviene.

**(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;* b) *Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024**

**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche *online* e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato *Riparazione pecuniaria*) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato *Pene per la diffamazione*);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un



terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;
- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;
- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo;
- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;
- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,30*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(317, 533 e 548-A) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.](#)

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(403-A) Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.

La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera *a*) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera *b*).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 ( n. 62 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica "esplicativa", ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, rileva che tale importo - inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) - è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.

Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo - in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto - non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024. Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-bis, 16-bis, 21-bis e 30-bis) in parte - quanto a 1.443.524.748 euro - allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte - quanto a 276.899.828 - alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.

Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei

termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

[La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.](#)

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità ( n. 69 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista - nell'ambito della Missione 5, Componente 2 - una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "legge quadro per le disabilità" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-bis aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva



presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ( n. 73 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte [6.4](#), [6.5](#), [6.6](#) e [6.7](#) esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdi) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: - si concorda sull'opportunità di aggiornare, agli articoli 1 e 2, la decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023; - si conferma, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente: infatti, sul 2023 dette somme sono accantonate a sistema SICOGE (Sistema integrato di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni) e non sono state considerate ai fini del decreto ministeriale di riparto del 14 aprile 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ovunque ricorra, della cifra: "2022" con la seguente: "2023"."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere.

Dopo che la senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) ha chiesto taluni chiarimenti sulla natura del provvedimento in esame, il PRESIDENTE chiarisce che si tratta di un disegno di legge ad *hoc* che modifica il quadro normativo di talune disposizioni. Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata all'unanimità.

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 3, delle parole: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1" con le seguenti: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Damiani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.30 e 7.31, con particolare riguardo al comma 2. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.8, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.52, 7.53, 7.61, 7.66, 7.67 e 7.69. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.30, in quanto comporta oneri non coperti e non quantificati a carico delle Regioni, in violazione dell'articolo 19 della legge 196 del 2009.

Esprime il parere non ostativo sull'emendamento 7.31, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà integrale lettura.

Esprime altresì l'avviso contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.13, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41 e 7.45, suscettibili di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati.

Esprime il parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.45 in quanto sia solo il Mef ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia delle finanze che dalla Regione.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulle proposte 7.50 e 7.52, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Con riferimento agli emendamenti 7.8, 7.12, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.42, 7.43, 7.46, gli identici 7.47, 7.48 e 7.49, 7.53, 7.67, 7.69 non ha osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti 7.61 e 7.66, segnala che le proposte sono mal formulate laddove al comma 6 richiamano i commi 4 e 5 dell'articolo 1, atteso che l'articolo 1 della presente legge si compone di soli due commi.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene per segnalare criticità nelle modalità di espressione del parere di contrarietà da parte del Governo, atteso che sugli emendamenti all'esame in materia di monitoraggio degli effetti delle norme è stato espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non appare fondato. Evidenzia come gli emendamenti in materia di monitoraggio facciano riferimento ad un'attività già prevista, che viene articolata in capo a diversi organi, e che è prevista a costo zero in base alla prassi ormai invalsa di comitati e organismi che operano senza ulteriori oneri a carico del bilancio. Sottolinea allora come non sussistano le ragioni per l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per gli emendamenti all'esame laddove questi si limitino a prevedere un'attività di monitoraggio sui LEP, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, peraltro già prevista ma diversamente articolata dal testo

del provvedimento. Sottolinea come si tratti di attività già rientranti nelle capacità tecniche degli organi deputati, peraltro di natura centrale se si vuole davvero comprendere gli effetti di una riforma di tale portata strutturale, che incide profondamente sull'assetto delle nostre istituzioni. Conclude evidenziando come il Governo dovrebbe più propriamente ricorrere a pareri di semplice contrarietà, laddove vi sia una posizione di tipo politico che tuttavia non giustifica il ricorso all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), nel condividere i rilievi mossi dalla senatrice Lorenzin, aggiunge che vi sono le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte in rilievo, non sussistendo gli elementi neanche per un parere di semplice contrarietà. Non sussistono ad ogni modo elementi per invocare l'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso provvedimento prevede una clausola di invarianza finanziaria che fa riferimento all'intero articolato del testo. Richiama i contenuti del comma 4 dell'articolo 7, che prevede un'attività in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri che può disporre verifiche sui profili previsti; a tale riguardo specifica come la proposta 7.13, che richiama a titolo esemplificativo, preveda un'attività di monitoraggio e di successive informative alle Camere, che non può avere un costo, in linea con quanto già previsto in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso provvedimento. Alla luce della evidente assenza di effetti finanziari di un'attività in linea con quanto già previsto, e che comunque rientrerebbe nella clausola di invarianza di cui all'articolo 8, si pronuncia per l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 7.13 e su tutte le proposte che non comportano effetti finanziari.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come il compito della Ragioneria Generale dello Stato sia quello di verificare se vi siano o meno effetti finanziari ulteriori, ragione per cui è stato espresso il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo aver richiamato come vi siano anche dei pareri di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sottolinea come il parere espresso sui profili finanziari sia strettamente tecnico, mentre è rimessa alla Commissione di merito l'analisi di eventuali profili di contrarietà sul piano politico.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) formula osservazioni critiche su quanto prospettato dalla sottosegretaria atteso che l'attività di analisi e verifica degli effetti finanziari risulta centrale nella determinazione delle scelte di finanza pubblica, non potendo essere circoscritta ad una attività di tipo meramente tecnico e neutro, bensì incidendo sulle stesse decisioni in materia di scelte politiche e legislative. Sottolinea come il Mef svolga un ruolo centrale nell'orientamento e nel vaglio sul funzionamento dell'apparato dello Stato, per cui non può ridursi l'attività di verifica degli effetti finanziari ad un filtro meramente burocratico, dovendo tale vaglio analizzare compiutamente e in tutti gli aspetti involti gli impatti delle scelte legislative e politiche operate. In tal senso l'attività di monitoraggio risulta con riferimento al provvedimento in esame, di natura fondamentale per poter analizzare la tenuta degli effetti di una riforma così strutturale sull'assetto del paese. Occorre considerare contrale l'impegno per comprendere come questa riforma impatterà sull'assetto istituzionale e sui servizi. L'apporto della Ragioneria Generale dello Stato, in questo senso, deve costituire un contributo serio e fondamentale per tale valutazione degli effetti della riforma, non potendosi invocare un mero filtro tecnico che non corrisponde al ruolo delle istituzioni e degli organismi deputati al controllo della finanza pubblica. Dopo aver sottolineato in via generale la capacità di rafforzare le capacità di controllo e di monitoraggio sugli *outcomes* della riforma in esame, sottolinea l'esigenza di un lavoro più costruttivo sul concreto esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.13, 7.30, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.50 e 7.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Sull'emendamento 7.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: "Monitoraggio".

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis* (Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

209ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che al fine di aggiornare la decorrenza di oneri e coperture, risulta necessario, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice, concordando con la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della copertura.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la seguente proposta della relatrice: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso in data 27 febbraio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".».

La Commissione approva.

**(954) SALLEMI e altri.** - *Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta integrazioni all'articolo 568 del codice di procedura civile, concernenti la determinazione del valore dell'immobile espropriato. E' previsto l'inserimento esplicito, all'interno del predetto articolo, delle norme UNI di riferimento e dei migliori standard estimativi nazionali e internazionali, quali criteri di riferimento della determinazione del valore di mercato da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla relatrice di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea**

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si è convenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, all'attivazione di un'indagine conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Dà quindi conto sinteticamente del programma dell'indagine conoscitiva nonché dell'elenco dei soggetti da audire, che sono stati concordati, per le vie brevi, con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e condivisi dai senatori della Commissione. Resta ovviamente salva la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento dell'indagine.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva illustrata.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.